

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1189

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice FABJ RAMOUS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 1993

---

Modifica degli articoli 706, 708 e 711 del codice di  
procedura civile, in materia di separazione personale

---

ONOREVOLI SENATORI. - Nei procedimenti in materia di famiglia pare utile riformulare in maniera più aderente alle necessità dei coniugi e dei figli minori gli articoli 706, 708 e 711 del codice di procedura civile.

Già la Corte costituzionale con sentenza 30 giugno 1971, n. 151, ha dichiarato incostituzionali gli articoli 707, primo comma e 708, nella parte in cui ai coniugi comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale e, in caso di mancata conciliazione, è inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori. Questo significa che la Corte costituzionale assegna il massimo rilievo al compito del difensore. Per questo appare opportuno che le parti, anche sottoscrivendo una separazione consensuale, utilizzino l'ausilio dell'avvocato, soprattutto in presenza di figli minori.

Il legislatore di oggi, dunque, non può fermarsi a una semplice «sostituzione di parole», ma deve rivedere in profondità la normativa che ha carattere contenzioso perchè, ove l'atto introduttivo del giudizio sia idoneo a realizzare la *vocatio in jus*, la fase presidenziale deve essere funzionale, inderogabile e determinante ai fini della ritualità e tempestività delle domande riconvenzionali (così come il vigente codice di procedura prevede) che devono essere introdotte nella comparsa di costituzione già nella fase «preliminare» per consolidare gli effetti delle domande stesse.

È necessario che, dal momento in cui il presidente del tribunale fissa con decreto il giorno della comparizione dei coniugi davanti a sé, ordini il deposito dei modelli fiscali e di ogni altra documentazione idonea a dimostrare il patrimonio comune. In caso di omissione o di incompleta documentazione il presidente, a mezzo della Guardia di finanza, può subito assumere informazioni sullo stato patrimoniale ed economico dei coniugi.

Le modifiche di diritto processuale dell'istituto della separazione si uniformano a quelle del processo di divorzio, anche negli aspetti fiscali, garantendo (così come è previsto dall'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74) l'esonero dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

Per sancire l'importanza della figura del difensore, il presidente può, se richiesto, disporre il sequestro di metà dei beni dell'obbligato e può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro all'obbligato, di versarle agli aventi diritto.

Questi compiti nuovi, attribuiti al presidente, sono un deterrente per facilitare la rapida fine del contenzioso e favorire le separazioni consensuali. Tanto più che tra i compiti nuovi, il presidente, ove richiesto, può anche sciogliere la comunione dei beni, sia pure limitatamente ai risparmi e ai beni mobili.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. L'articolo 706 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 706. - (*Forma della domanda*). - La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio oppure, in caso di irreperibilità o di residenza all'estero, al tribunale del luogo di residenza o domicilio del ricorrente e, nel caso di residenza all'estero di entrambi i coniugi, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.

La domanda si propone con ricorso il quale deve contenere:

- a) l'indicazione del giudice;
- b) le generalità complete del ricorrente nonchè la residenza o il domicilio del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito nonchè generalità complete, residenza, domicilio o dimora del coniuge convenuto;
- c) l'oggetto della domanda;
- d) l'esposizione dei fatti e gli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda di separazione con le relative conclusioni;
- e) l'indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova e delle domanda istruttorie di cui il ricorrente intende avvalersi.

Il presidente del tribunale fissa con decreto il giorno della comparizione dei coniugi avanti a sè e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ordinando alla parti di depositare copia dei rispettivi modelli fiscali relativi all'ultima denuncia dei redditi ed ogni altra documentazione idonea, inerente l'indicazione dei beni comuni. In caso di omissione o di incompleta documentazione il presidente a mezzo della Guardia di finanza assume

notizie sullo stato patrimoniale e sulle entrate economiche dei coniugi.

Tra la data di notificazione del ricorso e del decreto e quella di comparizione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti della metà.

Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi, nonchè ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento di cui all'articolo 156 del codice civile, nonchè gli atti di attribuzione dei beni tra i coniugi, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa».

#### Art. 2.

1. L'articolo 707 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 707. - (*Comparizione personale delle parti*). - I coniugi devono comparire personalmente davanti al presidente, assistiti dal difensore.

Se il ricorrente non si presenta, la domanda non ha effetto anche se il coniuge convenuto si costituisce.

Se il coniuge convenuto non compare il presidente su richiesta del ricorrente può fissare un nuovo giorno per la comparizione ordinando la notificazione del verbale di udienza».

#### Art. 3.

1. L'articolo 708 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 708. - (*Tentativo di conciliazione. Provvedimento del Presidente*) - Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli.

Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione, previa assistenza dei difensori.

Se il coniuge convenuto non compare o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole e impone al coniuge obbligato, se richiesto, di prestare idonea garanzia reale o personale per l'adempimento degli obblighi previsti negli articoli 155 e 156 del codice civile. Su richiesta dell'avente diritto, può imporre il sequestro della metà dei beni dell'obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto. Il presidente, ove richiesto, dispone lo scioglimento della comunione relativamente ai risparmi e ai beni mobili.

Nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo.

Se si verificano mutamenti nelle circostanze, l'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 177».

#### Art. 4.

1. L'articolo 711 è sostituito dal seguente:

«Art. 711. - (*Separazione consensuale*) - Nel caso di separazione consensuale previsto dall'articolo 158 del codice civile, il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e cura di conciliarli nel modo indicato nell'articolo 708.

Se la conciliazione non riesce si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione, e il presidente alla presenza dei difensori, verifica se le condizioni riguardanti la prole siano idonee, in relazione alla capacità reddituale e patrimoniale dei coniugi.

La separazione consensuale acquista efficacia con l'omologazione del tribunale, che provvede in camera di consiglio. Il verbale di separazione consensuale con l'omologazione costituisce titolo per l'iscrizione del-

l'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.

Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo 710».